

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 gennaio 2020, n. 6 "R.S.A. E. Coletta" del comune di Acquarica-Presicce (Le). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii. per una R.S.A. di mantenimento per anziani di tipo "A" – R.R. n. 4/2019 con n. 33 posti letto totali articolati in due nuclei di cui uno da 20 posti letto e uno da 13 posti letto, ubicata nel Comune di Presicce- Acquarica (Le) in via Epifanio Coletta n. 14, denominata R.S.A. "E. Coletta".

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"

In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La **L.R. n. 9/2017** e ss.mm.ii., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

*"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:*

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);*
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali*

*per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;*
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

*7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.*

*7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.*

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il **R.R. n. 4 del 21/01/2019** ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), comma 3 che:

*“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);*

*g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;*

*(...).”.*

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie agli art. 3 e 8 ai sensi dei quali:

*“Art. 3 “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (...).”*

*“Art. 8, comma 3: Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1 (...), tra cui quella oggetto del presente provvedimento”.*

Con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019**, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 –

*Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:*

- alla "Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze": "In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 "FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO" per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA di mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA di mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA di mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto:

1) (...);

2) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. , a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;

3) (...).

a) Qualora l'applicazione del parametro di 1:7 (posti letto di RSA di mantenimento per demenze: posti letto RSA mantenimento anziani = 1:7) genera un numero di posti letto per RSA mantenimento per demenze inferiore a 10, e comunque superiori a 5, questi sono arrotondati alla decina, fermo restando

– (...);

– il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il permesso a costruire o è stata presentata istanza di ristrutturazione al 31/12/2017;

– (...).

Ciò al fine di una pianificazione del nucleo più efficiente sotto l'aspetto organizzativo; la restante quota di posti letto sono assegnati come posti di RSA mantenimento anziani;

(...).

(...). Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) va effettuata ai sensi della DGR n. 2037/2013 con le seguenti semplificazioni rispetto ai principi e criteri ivi stabiliti:

(...)"

- alla "Sezione 2 – Requisiti strutturali per le strutture con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione": "Alle strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione di cui all'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e all'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019, i predetti regolamenti non hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019. Pertanto, alle predette strutture si applicano i requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019.

Tuttavia, entrambi i regolamenti in riferimento alle RSA all'art. "5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER LE RSA", alla lettera d) prevedono:

"d) nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento."

Pertanto, assimilando a strutture preesistenti le strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a

*costruire come ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007, (...), in ragione dell'autorizzazione già rilasciata dai Comuni a seguito di un progetto presentato nel rispetto degli standard urbanistici, queste ultime possono avvalersi della deroga del 15% rispetto agli standard dimensionali previsti dai regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019 (superficie totale utile funzionale delle strutture fissata in minimo mq 40 per ospite) ivi compresi gli standard dimensionali delle stanze a 1 e a 2 posti letto (rispettivamente 12 mq e 18 mq). (...)."*

➤ Al Paragrafo 9 dell'Allegato A con riferimento alle Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. da parte delle strutture con permesso a costruire o autorizzazione alla ristrutturazione, è precisato che *"Per istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri s'intendono l'istanza presentata al competente Comune ai fini del rilascio del permesso a costruire ovvero del rilascio dell'autorizzazione comunale per eseguire lavori di ristrutturazione. Rientrano nei lavori di ristrutturazione esclusivamente i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sanitaria già autorizzata all'esercizio ovvero i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sociosanitaria già autorizzata al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007. Rientrano nella previsione del R.R. n. 4/2019, art. 9 comma 3, lettera g) le istanze di cui innanzi presentate entro e non oltre il 31/12/2017 come da protocollo in entrata del competente Comune. (...)."*

Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, è stato espresso parere favorevole alla richiesta di compatibilità al fabbisogno regionale in data 27/08/2019 con Atto Dirigenziale n. 204, in seguito ad istanza inoltrata dal Comune di Presicce-Acquarica, per la realizzazione di una R.S.A. di mantenimento di tipo "A" di cui al R.R. n. 4/2019, con 33 posti letto articolati in 2 nuclei di cui uno da 20 posti letto e uno da 13 posti letto, da realizzarsi nel comune di Presicce- Acquarica (Le) alla Via E. Coletta n. 14.;

Con istanza trasmessa con Pec in data 03/10/2019 formulata secondo il modello di domanda allegato alla DGR n. 793 del 02/05/2019, il Comune di Presicce-Acquarica, ha trasmesso a questa Sezione l'istanza di autorizzazione all'esercizio relativa alla RSA di mantenimento in oggetto, precisando che la struttura di che trattasi è stata affidata in concessione temporaneamente alla ADVISOR s.r.l. come da contratto REP. N. 641 del 19/12/2017, allegandovi:

- Parere favorevole autorizzazione alla realizzazione (Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 204 del 27/08/2019);
- Atto di autorizzazione alla realizzazione (Determina Comune di Presicce-Acquarica n. 229 / R.G. del 30/08/2019);
- Segnalazione certificata per l'agibilità;
- Certificato prevenzione incendi;
- Comunicazione responsabile sanitario;
- Organico della struttura

- Con nota prot. AOO\_183\_0013371 del 10/10/2019, questa Sezione invita i Rappresentanti Legali dell'Ente e della Società concessionaria ad integrare le carenze rilevate e ad inviare la Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi e, nel contempo, dà incarico al Dipartimento di Prevenzione ASL LE, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. ad effettuare idoneo sopralluogo presso la R.S.A. di che trattasi finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 per la tipologia di R.S.A. di mantenimento.

- Con nota trasmessa via pec e assunta al prot. di questo Ente n. AOO183/465 del 14/01/2020, ad integrazione, il comune di Presicce – Acquarica, trasmette 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentante legale dell'Ente, completo di documento d'identità; 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentante legale della società ADVISOR s.r.l. concessionaria temporanea della struttura in oggetto

come da contratto Rep. N. 641 del 19/12/2017, completo di documento d'identità; 3) integrazione oraria dei requisiti organizzativi minimi;

- Con Nota Prot. ASL Lecce n. 166658 del 21/11/2019, assunta al prot. di questo Ente con n. AOO183/421 del 13/01/2020, avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio di n. 1 R.S.A. di mantenimento per anziani tipo "A" – R.R. n. 4/2019. Verifica requisiti minimi ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii. Rilascio parere", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL di Lecce ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la RSA di mantenimento di tipo "A" per soggetti non autosufficienti, precisando che:

- la R.S.A. di cui trattasi è una R.S.A. di mantenimento per anziani di tipo "A" con n. 33 posti letto totali, articolati in 2 nuclei, di cui uno da 20 posti letto e uno da 13 posti letto, ubicata in via E. Coletta n. 14 Comune di Presicce-Acquarica (Le), gestita temporaneamente dalla società "ADVISOR s.r.l." con sede legale in Lecce alla via E. Sininni n. 36, legalmente rappresentata dal dott. Potì Antonio (*omissis*);
- che i servizi di lavanderia, stireria e cucina sono affidati a ditte esterne;
- la società ADVISOR s.r.l., concessionaria temporanea della struttura di che trattasi, ha provveduto ad integrare il numero delle ore del personale impiegato, secondo i parametri di cui all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019 e in seguito alla nota della scrivente Sezione;

Dalla documentazione allegata, si evince che il personale operante nella struttura risulta coerente con i requisiti organizzativi previsti nel regolamento reg. n. 4/2019;

Posto quanto sopra, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, co. 3 della L.R. n. 9/2017 e ss. mm. ii. al Comune di Acquarica –Presicce, l'autorizzazione all'esercizio di una R.S.A. di mantenimento di tipo "A" per soggetti non autosufficienti denominata "R.S.A. E. Coletta", ubicata nel comune di Presicce-Acquarica (Le) alla Via E. Coletta n. 14 per un totale di 33 posti letto, articolati in 2 nuclei di cui uno da 20 posti letto e uno da 13 posti letto, di cui il Responsabile sanitario, come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, è il dott. Maggio Giuseppe (*omissis*) laureato in Medicina e Chirurgia il 25/03/1983 a Napoli e specializzato in Anestesia e Rianimazione – Terapia Antalgica, iscritto all'Ordine dei medici della provincia di Lecce.

Si propone, inoltre, di precisare che:

- L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata al Comune di Presicce-Acquarica, e che la gestione della struttura è affidata temporaneamente alla società "ADVISOR s.r.l." con sede legale in Lecce alla via E. Sininni n. 36, legalmente rappresentata dal dott. Potì Antonio (*omissis*);
- In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dell'Ente titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed il legale rappresentante della società concessionaria della struttura, sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, co. 2 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. del relativo provvedimento autorizzativo;
- La presente autorizzazione si intende valida solo ed esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- Il legale rappresentante dell'Ente titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed il legale rappresentante della società concessionaria della struttura, sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.;
- La R.S.A. "E. Coletta" per espressa previsione dell'art. 10, comma 5 del R.R. n. 4/2019, non può partecipare all'assegnazione dei posti letto disponibili ai fini dell'accreditamento istituzionale, in quanto struttura autorizzata all'esercizio dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (09/02/2019).

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo  
dell'Assistenza alle Persone in condizione di  
Fragilità - Assistenza Sociosanitaria**  
(Elena Memeo)

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

#### **D E T E R M I N A**

• di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, co. 3 della L.R. n. 9/2017 e ss. mm. ii. al Comune di Acquarica –Presicce, l'autorizzazione all'esercizio di una R.S.A. di mantenimento di tipo "A" per soggetti non autosufficienti denominata "R.S.A. E. Coletta", ubicata nel comune di Presicce-Acquarica (Le) alla Via E. Coletta n. 14 per un totale di 33 posti letto, articolati in 2 nuclei di cui uno da 20 posti letto e uno da 13 posti letto, gestita temporaneamente dalla società ADVISOR s.r.l. con sede legale in Lecce alla via E. Sininni n. 36, legalmente rappresentata dal dott. Potì Antonio (*omissis*) - Responsabile sanitario come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, è il dott. Maggio Giuseppe (*omissis*) laureato in Medicina e Chirurgia il 25/03/1982 a Napoli e specializzato in Anestesia e Rianimazione – Terapia Antalgica, iscritto all'Ordine dei medici della provincia di Lecce.

Si precisa che:

- L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata al Comune di Presicce-Acquarica, e che la gestione della struttura è affidata temporaneamente alla società "ADVISOR s.r.l." con sede legale in Lecce alla via E. Sininni n. 36, legalmente rappresentata dal dott. Potì Antonio (*omissis*);
- In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dell'Ente titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed il legale rappresentante della società concessionaria della struttura, sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, co. 2 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- La presente autorizzazione si intende valida solo ed esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- Il legale rappresentante dell'Ente titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed il legale rappresentante della società concessionaria della struttura, sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.;

- La R.S.A. "E. Coletta" per espressa previsione dell'art. 10, comma 5 del R.R. n. 4/2019, non può partecipare all'assegnazione dei posti letto disponibili ai fini dell'accreditamento istituzionale, in quanto struttura autorizzata all'esercizio dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (09/02/2019).
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Sindaco del Comune di Presicce - Acquarica;
  - al Direttore Generale dell'ASL LE;
  - al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE;
  - al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Presicce-Acquarica;
  - al Direttore del SUAP Comune di Presicce- Acquarica.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)